



Standard di Compliance

Codice di comportamento per il personale coinvolto in attività di Distribuzione Gas



MED-STC-003-R00

Data emissione: 05/08/2020

Data decorrenza: 05/08/2020



**Redatto e
Approvato**

GI
MEDEA

**Elementi di
Compliance**

231 **UNB**

Storico delle revisioni

- Rev. 00 (Prima emissione)
 - Adeguamento ai dettami previsti dal “testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas (TIUF)”

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni disponibili nella sezione “Glossario” disponibile sulla intranet aziendale.

Eventuali riferimenti normativi sono riportati nella sezione “Riferimenti esterni” disponibile sulla intranet aziendale.

Eventuali stampe del documento sono copie non controllate e non soggette a revisione.

Prima dell’utilizzo del documento è necessario verificarne l’aggiornamento con l’originale in vigore sulla intranet aziendale.

INDICE

1.	ABSTRACT.....	4
2.	FUNZIONI COINVOLTE.....	4
3.	QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO.....	4
4.	PRINCIPI DI COMPLIANCE.....	4
4.1	Introduzione.....	4
4.1.1	Finalità e destinatari.....	4
4.1.2	Valore contrattuale del Codice di Comportamento.....	5
4.1.3	Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento.....	5
4.1.4	Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento.....	5
4.2	Regole di comportamento.....	6
4.2.1	Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente.....	6
4.2.2	Divieto di sistemi incentivanti.....	6
4.2.3	Tutela della riservatezza.....	6
4.2.4	Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza.....	7
4.2.5	Accesso alle informazioni commercialmente sensibili.....	7
4.3	Rapporti con i fornitori e con le parti correlate.....	7
4.3.1	Contratti di approvvigionamento di beni e servizi.....	7
4.3.2	Rapporti contrattuali con le società del Gruppo Italgas.....	8
4.4	Modalità di attuazione.....	9
4.4.1	Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente.....	9
4.4.2	Comunicazione e formazione.....	9
4.4.3	Segnalazioni.....	9
4.4.4	Violazione del Codice di Comportamento.....	10
5.	CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	10
6.	ELENCO ALLEGATI.....	10

1. ABSTRACT

Il presente Standard di Compliance di seguito Codice di Comportamento è stato elaborato per assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione del gas naturale attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

2. FUNZIONI COINVOLTE

Tutto il personale della Società che svolge attività di distribuzione Gas naturale deve ritenersi coinvolto nell'applicazione del presente Standard di Compliance.

3. QUADRO NORMATIVO E REGOLATORIO

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA), con la deliberazione del 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/com (Delibera 296/2015/R/com), ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Settore Idrico in merito agli obblighi di separazione (Unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas" (Testo Integrato Unbundling Funzionale o TIUF).

Con tale provvedimento l'Autorità ha stabilito l'obbligo di separazione funzionale a carico dell'impresa verticalmente integrata - vale a dire l'impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell'energia elettrica o del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione di gas naturale) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di gas naturale).

La Delibera 296/2015/R/com recepisce le previsioni delle direttive comunitarie 2009/72/CE (per il settore elettrico), 2009/73/CE (per il settore gas), attuate nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. n. 93/11.

4. PRINCIPI DI COMPLIANCE

4.1 Introduzione

4.1.1 Finalità e destinatari

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate nel rispetto dei principi di economicità, redditività e della riservatezza dei dati aziendali:

- a promuovere lo sviluppo della concorrenza;
- a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- ad impedire discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
- ad impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

I Gestori Indipendenti della Società del Gruppo che svolgono attività di distribuzione gas hanno predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale ed, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l'accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.

Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che – direttamente o indirettamente, cioè alle dipendenze di altre società del Gruppo – svolge mansioni o prestazioni relative alle attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nelle attività separate (di seguito "**Personale Coinvolto**").

4.1.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento è vincolante nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di qualsiasi altra persona fisica che instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione che preveda lo svolgimento di mansioni nell'ambito delle attività di distribuzione e misura del gas naturale.

Le regole del Codice di Comportamento devono pertanto considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto.

La Società ha adottato un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che la Società riconosce, accetta e condivide, nonché la responsabilità che la stessa e i propri collaboratori assumono nei rapporti interni ed esterni. Inoltre ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 (Modello 231), che rappresenta un ulteriore presidio ai fini del rispetto delle normative vigenti e dell'esclusione della responsabilità della Società in caso di reati commessi da amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.

L'osservanza del presente Codice di Comportamento integra e rafforza - non escludendo, quindi, né limitando in alcun modo - l'obbligo del Personale Coinvolto di rispettare le norme, i principi e i criteri di condotta contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231.

4.1.3 Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento è stato predisposto dal Gestore Indipendente della Società e approvato dal Consiglio di Amministrazione

Il Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell'applicazione del presente Codice a:

- assicurare la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
- assicurare la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all'evoluzione della normativa applicabile;
- predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all'interpretazione e all'attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
- applicare il sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in caso di accertate e rilevanti violazioni da parte del personale interessato;
- adottare adeguate procedure per la segnalazione, l'analisi e il trattamento di eventuali violazioni;
- assicurare la riservatezza sull'identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
- verificare periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice di Comportamento.

4.1.4 Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento

L'osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo

Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò a:

- agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;
- segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Codice di Comportamento di cui ne venga a conoscenza;
- cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
- consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessita di interpretazioni o di orientamento.

4.2 Regole di comportamento

4.2.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.

I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la Capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell'indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del TIUF.

4.2.2 Divieto di sistemi incentivanti

Non possono essere previsti incentivi economici connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice che possano compromettere l'indipendenza del Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali dirette sui processi di business propri delle attività separate funzionalmente. Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all'andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all'andamento delle attività liberalizzate, ossia nei confronti delle attività di vendita e produzione di gas naturale svolte da società del Gruppo Italgas.

4.2.3 Tutela della riservatezza

Il Personale Coinvolto nelle attività di distribuzione del gas naturale è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile – che prevede l'obbligo di non divulgare notizie attinenti l'organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all'azienda – e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.

Si considerano rientranti nei suddetti “dati” e “informazioni” le notizie rilevanti attinenti le attività svolte dalla società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili ai sensi dell'art. 18 del TIUF e le informazioni relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture, ai sensi dell'art. 20 del TIUF, acquisite nello svolgimento delle attività separate funzionalmente.

Costituiscono “**Informazioni Commercialmente Sensibili**” i dati o informazioni la cui divulgazione, secondo criteri discriminatori, è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori.

Il Gestore Indipendente individua e definisce le informazioni commercialmente sensibili dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto. L'elenco aggiornato delle informazioni di cui sopra è riportato nell'**Allegato I della normativa “Accesso alle informazioni commercialmente sensibili”**.

Scopo dell'obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della fornitura o della negoziazione dell'accesso alle reti di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti all'impresa verticalmente integrata o al Gruppo Italgas.

Le modalità per il trattamento e la diffusione delle informazioni commercialmente sensibili sono normate in apposita procedura di Gruppo che il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere e applicare.

4.2.4 Durata ed estensione dell'obbligo di riservatezza

L'obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione - da qualunque causa essa sia determinata - anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate, controllanti e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell'ambito della società.

In particolare, all'obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

- il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la società, comunque sia avvenuta la cessazione;
- l'obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell'energia o delle *utilities* ovvero in settori ad essi collegati o connessi.

4.2.5 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l'accesso alle seguenti informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività in regime di separazione funzionale – in particolare da parte di soggetti appartenenti all'impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione:

- Informazioni Commercialmente Sensibili;
- informazioni diverse da quelle commercialmente sensibili relative alla gestione ed allo sviluppo delle infrastrutture.

Tali tipologie di informazioni sono state definite ed individuate dal Gestore Indipendente in un elenco reso disponibile al Personale Coinvolto (rif. **Allegato I della normativa "Accesso alle informazioni commercialmente sensibili"**).

In entrambi i casi, l'accesso alle informazioni da parte di soggetti appartenenti alla Società o all'impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, o da parte di soggetti terzi, deve avvenire dietro presentazione di richiesta, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, anche adottando adeguati sistemi di tracciabilità dell'accesso.

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano il dovere del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal GDPR, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

4.3 Rapporti con i fornitori e con le parti correlate

4.3.1 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali "parti correlate" che eventualmente forniscono beni o servizi a favore delle attività svolte in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono in possesso durante l'esecuzione della fornitura.

Nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

- alla riservatezza sulle informazioni relative alle attività oggetto di separazione funzionale;
- al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinate dal Testo Integrato di Unbundling Funzionale.

Per parte correlata si intende:

- a) i soggetti che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controllano¹ Italgas, sono controllati da Italgas o sono sottoposti a comune controllo con Italgas;
 - (ii) detengono una partecipazione in Italgas tale da poter esercitare un'influenza notevole² su quest'ultima;
 - (iii) esercitano il controllo su Italgas congiuntamente³ con altri soggetti;
- b) le società collegate⁴ di Italgas, in via diretta e indiretta, nonché le joint venture⁵ cui Italgas partecipa direttamente e indirettamente;
 - c) gli amministratori, i sindaci e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche di Gruppo Italgas⁶ e del soggetto, anche congiuntamente, controllante;
 - d) gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (c), per tali intendendosi, quei familiari che ci si attende possano influenzare o essere influenzati da detti soggetti nei loro rapporti con il Gruppo Italgas. Sono inclusi almeno, salvo che non sussista una situazione oggettiva che lo escluda: il coniuge non legalmente separato e il convivente; i figli, anche minori, e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente. Si intendono stretti familiari anche altri soggetti riconosciuti tali nelle dichiarazioni che le Parti Correlate di cui alle lettere (a) e (c) rilasciano periodicamente;
 - e) i soggetti direttamente o indirettamente controllati, anche congiuntamente, o soggetti ad influenza notevole⁷ da parte di uno dei soggetti di cui alle lettere (c) o (d), ovvero i soggetti in cui tali persone detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa dei diritti di voto comunque non inferiore al 20%;
 - f) i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, costituiti a favore dei dipendenti di del Gruppo Italgas⁸.

4.3.2 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo Italgas

Nell'ipotesi in cui esistano rapporti contrattuali con le società del Gruppo o dell'impresa verticalmente integrata, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.

1 Il "controllo" è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori, (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di un statuto o di un accordo, (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo, (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, e il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Si considerano parti correlate di Italgas anche soggetti non aventi natura societaria, i cui organi di gestione sono composti in prevalenza da dipendenti di Italgas o delle Controllate.

2 L'"influenza notevole" rappresenta il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una società, pur senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

Se un soggetto possiede direttamente o indirettamente (a es. tramite la controllante) almeno il 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario.

3 Il "controllo congiunto" è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

4 Una "società collegata" è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto. Per l'effettivo elenco delle società collegate, si fa riferimento all'allegato al bilancio consolidato, integrato dalle risultanze della banca dati prevista dal presente articolo.

5 Una "joint-venture" è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto. Ai fini della presente Procedura rilevano solo quegli accordi contrattuali che costituiscono "jointly controlled entities", ai sensi dei principi contabili internazionali (IAS 31).

6 I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, direzione e controllo di Italgas, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della stessa Italgas. I dirigenti con responsabilità strategiche sono individuati dal CdA. La Comunicazione Consob precisa altresì che "nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo".

7 Fra i soggetti sottoposti a influenza notevole si intendono compresi, tra l'altro, quelli di cui le citate Parti Correlate siano in grado di determinare le politiche gestionali per la carica da essi ricoperta (es. amministratore delegato o esecutivo, presidente, direttore generale o cariche equivalenti).

8 La Comunicazione Consob fa riferimento, "non già a tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficiano tutti o alcuni dei dipendenti, bensì ai soli fondi istituiti o promossi dalle società, nonché ai fondi sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza".

Qualora il prezzo di mercato non sia applicabile, in accordo alle Linee Guida OCSE, potrà essere utilizzato il metodo del *cost plus*.

Eventuali contratti di servizio stipulati tra la Società e le altre società del Gruppo o dell'impresa verticalmente integrata dovranno essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.

Tali criteri incidono sia sotto il profilo della struttura e del contenuto dei contratti di servizi stipulati per l'acquisto di forniture e servizi, sia sotto il profilo della valorizzazione delle singole operazioni. In particolare si fa presente che la disciplina dell'unbundling funzionale relativa ai contratti di servizi infragrupo esplica i suoi effetti principalmente sui seguenti aspetti:

- divieto di vincoli d'acquisto di beni e servizi all'interno del Gruppo integrato: il gestore indipendente non può essere vincolato ad acquisire beni o servizi nell'ambito del Gruppo di cui fa parte;
- contenuto dei contratti: nei rapporti contrattuali di approvvigionamento di beni e servizi con soggetti terzi, ed in particolare in quelli con le parti correlate, il Gestore Indipendente assicura l'inclusione di clausole volte al rispetto, da parte dei fornitori, della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività oggetto di separazione funzionale e volte al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale.

Il Gestore Indipendente sarà pertanto tenuto a conservare, per almeno dieci anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

- la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
- le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

4.4 Modalità' di attuazione

4.4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente assicura che le attività che amministra siano gestite secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.

Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice. In particolare, il Gestore Indipendente:

- assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della società per l'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultima;
- provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del personale ritenuto coinvolto mediante apposite attività di comunicazione ed informazione.

Ad integrazione dell'attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il personale coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

4.4.3 Segnalazioni

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. E' altresì assicurata la riservatezza dell'identità dell'autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.4.4 Violazione del Codice di Comportamento

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della società e può comportare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.

Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

5. CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITA' DI AGGIORNAMENTO

Tutta la documentazione di lavoro, è conservata dalle Funzioni competenti, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Italgas Enterprise System. L'aggiornamento del documento in oggetto e la relativa diffusione sono garantite secondo le modalità previste dall'Italgas Enterprise System.

La Società, in quanto parte di un'impresa verticalmente integrata, è soggetta agli obblighi di separazione funzionale ai sensi del "Testo Integrato Unbundling Funzionale" ("TIUF") adottato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA"), con la deliberazione del 22 giugno 2015 n. 296/2015/R/com. È soggetta, inoltre, agli obblighi di separazione contabile ai sensi del "Testo Integrato Unbundling Contabile" ("TIUC") di cui alla Delibera ARERA del 24 marzo 2016, n. 137/2016/R/com.

La presente procedura è sempre applicata nel rispetto degli obblighi e delle finalità della disciplina unbundling. In particolare, le Informazioni Commercialmente Sensibili e le informazioni relative alle infrastrutture della distribuzione, sono trattate nel rispetto della procedura Accesso alla informazioni commercialmente sensibili e relativi allegati.

6. ELENCO ALLEGATI

Nessun allegato